



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 711 del 14 DIC. 2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SANITARIE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN
FAVORE DEGLI ASSISTITI DI CASPIE ETS E CASPIE SERVIZI SRL**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E LIBERA PROFESSIONE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12/11/2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

☒ ha registrato contabilmente che gli introiti derivanti dal presente provvedimento per l'importo stimato annuo pari a € 10.000,00 rientrano nei Bilanci Economici Preventivi di Esercizio anni 2018-2019-2020-2021, da appostare al Conto Economico n. 410.010.0030 "ALPA visite";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

x



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **711** del **14 DIC. 2018**

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premessi che

- l'art. 15-quinquies, comma 2, lettere a) e b), il Decreto Legislativo 502 del 30/12/1992, prevede il diritto per i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, nonché la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
- l'art. 55 lettere a) e b) CCNL 08/06/2000 della Dirigenza medica e veterinaria, prevede che l'esercizio dell'attività libero professionale da parte dei dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, avvenga al di fuori dell'impegno di servizio da svolgersi individualmente mediante la scelta del medico da parte dell'assistito, ovvero in équipe;

richiamato l'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27/03/2000 *"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale"*, che prevede che l'attività libero professionale si esercita *"...con oneri a carico dello stesso [assistito], di assicurazioni o di fondi integrativi del SSN"*;

visto il Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria approvato con deliberazione n. 583 del 23/12/2015 dell'ex A.O. G. Pini, ora ASST Pini-CTO;

dato atto che la società CASPIE SERVIZI SRL con nota mail in atti del 11/09/2018 ha chiesto a questa Azienda, la disponibilità di stipulare un accordo di convenzionamento per l'effettuazione di prestazioni sanitarie in regime libero professionale ai propri assistiti, sia con la Cassa di Assistenza Sanitaria CASPIE ETS, sia con la CASPIE SERVIZI SRL, società di capitali neocostituita dalla stessa CASPIE per poter accedere a nuovi mercati e attrarre capitali;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 711 del 14 DIC. 2018

atteso che la Cassa di Assistenza Sanitaria CASPIE è stata la prima Cassa di Assistenza Sanitaria Italiana, costituita nel 1979 quale filiazione della Banca d'Italia, che annovera tra i propri assistiti prestigiosi Enti Pubblici (Presidenza della Repubblica, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri) e Privati (Banche, Industria, Servizi);

preso atto che le note agli atti tra questa Azienda e la CASPIE SERVIZI SRL si è definita una convenzione con scadenza il 31.12.2021, che prevede l'impegno da parte della ASST Pini-CTO ad eseguire in favore degli Assistiti di CASPIE SERVIZI SRL e CASPIE ETS, in regime di libera professione mediante l'utilizzo di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo che ha aderito alle tariffe convenzionate, prestazioni sanitarie concordate in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle di laboratorio e di diagnostica strumentale, rimandando a successivi accordi l'integrazione della stessa con ulteriori prestazioni sanitarie da effettuarsi in regime di ricovero;

rilevato altresì che a seguito di scambi di comunicazioni mail in atti tra la ASST Pini-CTO e CASPIE SERVIZI SRL, le due strutture hanno condiviso un tariffario da applicare alle prestazioni rese agli assistiti di CASPIE SERVIZI SRL e CASPIE ETS da parte dei medici di questa Azienda;

ritenuto pertanto di procedere al convenzionamento con CASPIE SERVIZI SRL e CASPIE ETS per le attività di cui ai punti precedenti, disponendo che eventuali aggiornamenti alle singole tariffe convenzionate o dell'elenco dei medici aderenti, potranno avvenire tramite l'aggiornamento degli allegati alla convenzione mediante scambi mail tra le parti a cura del Servizio Marketing e Libera Professione;

considerato che gli introiti complessivi derivanti dal presente provvedimento sono stimati in € 10.000,00/anno per gli anni 2018-2019-2020-2021;

acquisito il visto contabile della S.C. Economico Finanziaria per quanto di competenza;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario *ad interim* e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di approvare l'allegata convenzione, che forma parte integrante della presente deliberazione, tra questa ASST Pini-CTO, CASPIE SERVIZI SRL e CASPIE ETS per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria a favore degli assistiti delle CASPIE SERVIZI SRL e CASPIE ETS;
2. di nominare quale referente aziendale per il monitoraggio dell'accordo, il Referente del Servizio Marketing e Libera Professione, dott. Michele Granetto;
3. di disporre che eventuali aggiornamenti alle singole tariffe convenzionate o dell'elenco dei medici aderenti, potranno avvenire tramite l'aggiornamento degli allegati alla convenzione mediante scambi mail tra le parti a cura del Servizio Marketing e Libera Professione;
4. rimandare a eventuali successivi atti aziendali l'integrazione della convenzione con ulteriori prestazioni sanitarie da effettuarsi in regime di ricovero;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 711 del 14 DIC. 2018

5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa a carico dell'Azienda;
6. di imputare gli introiti derivanti dal presente provvedimento per l'importo stimato annuo pari a € 10.000,00 nei Bilanci Economici Preventivi di Esercizio anni 2018-2019-2020-2021, da appostare al Conto Economico n. 410.010.0030 "ALPA visite";
7. i proventi derivanti dalle prestazioni erogate verranno ripartiti secondo il Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria vigente al momento dell'effettivo incasso della tariffa convenzionata;
8. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
9. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Celao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Oscar Di Marino)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Pini)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 711 del 14 DIC. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 19 DIC. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 19/12/18

clv

[Signature]

CONVENZIONE SANITARIA CASPIE ETS SRL

TRA

la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO di seguito denominata **“OPERATORE SANITARIO”** con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, 20122, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima all’indirizzo di cui sopra,

E

la Cassa di Assistenza Sanitaria ETS, di seguito denominata in breve **“CASPIE ETS”** con sede legale in Roma, Via Ostiense 131/L CORPO D - 6° piano- cap. 00154 C.F. 97288610583 rappresentata dal suo Amministratore Delegato Avv. Fabio Pica, ivi domiciliato per la carica

di seguito denominate anche, singolarmente **“Parte”** e congiuntamente, **“Parti”**:

PREMESSO CHE

La CASPIE ETS, nell’ambito della propria operatività, si propone tra l’altro di intervenire nel settore della Sanità privata con l’obiettivo di:

- ◆ **REALIZZARE**, nell’interesse del personale in servizio ed in quiescenza degli Enti aderenti alla CASPIE ETS e dei familiari del personale

medesimo, di seguito denominati "ASSISTITI", un modello di convenzione che consenta di pervenire ad un contenimento dei costi anche predeterminandone, ove possibile, l'ammontare;

- ◆ GARANTIRE un ottimale livello delle prestazioni sulla base di un attento controllo della qualità, al fine di assicurare agli ASSISTITI un servizio efficiente, in linea con l'elevato standard qualitativo che l'ha caratterizzata fin dalla sua costituzione;
- ◆ CANALIZZARE presso gli OPERATORI SANITARI convenzionati i propri ASSISTITI attraverso idonee iniziative promozionali; gli OPERATORI SANITARI stessi daranno diffusione dell'avvenuto convenzionamento con la CASPIE ETS attraverso la pubblicizzazione all'interno dei propri locali dei "Loghi CASPIE ETS", nel rispetto delle norme applicabili e dai rispettivi regolamenti aziendali.

PREMESSO, ALTRESI', CHE

La ASST Pini-CTO (OPERATORE SANITARIO) è una azienda pubblica afferente al Sistema Sanitario della Regione Lombardia, presso cui operano medici professionisti che hanno optato per il regime intramoenia, nell'intesa di garantire ai propri utenti la possibilità di accedere alle prestazioni offerte in regime libero professionale con remunerazione delle stesse in tutto o in parte a carico dell'intermediario assicurativo o del fondo con cui hanno contratto una apposita polizza, intende garantire altresì effettiva operatività a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27/03/2000 ;

L'OPERATORE SANITARIO è interessato ad avvalersi dell'opera svolta dalla CASPIE ETS nell'ambito del suddetto progetto del quale condivide la validità, riconoscendo precipuamente che, attesa la serietà ed affidabilità del proprio interlocutore, la qualità dei servizi dal medesimo offerti ed il prestigio degli ASSISTITI, in favore dei quali le prestazioni che formano oggetto del presente contratto sono dirette, costituisce interesse e condizione essenziale per la CASPIE ETS a che agli ASSISTITI venga prestato un servizio di assistenza medico-sanitario efficiente e di ottimo livello.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

ART. 2 – IMPEGNI DELL'OPERATORE SANITARIO.

L'OPERATORE SANITARIO SI OBBLIGA A:

a. ESEGUIRE in regime di libera professione a favore degli ASSISTITI le prestazioni sanitarie ambulatoriali (altresì definiti "extra ricovero") e di ricovero di seguito enunciate a titolo esemplificativo:

- interventi chirurgici ambulatoriali
- prestazioni ambulatoriali, ivi comprese quelle di laboratorio e di diagnostica strumentale.

Qualora gli Assistiti decidano di avvalersi di un dirigente medico afferente alla STRUTTURA CONVENZIONATA non aderente alla presente convenzione, resterà a loro carico l'intero importo relativo alla prestazione e/o al ricovero. Il presente accordo riguarda esclusivamente le prestazioni inerenti le specialità medico- chirurgiche erogate dalla STRUTTURA CONVENZIONATA;

- b. GARANTIRE agli ASSISTITI della CASPIE ETS la prestazione di assistenza sanitaria in forma diretta, che si esplica tramite il pagamento da parte della CASPIE ETS di quanto dovuto nei limiti dei tariffari di cui al successivo art. 8. Solo nel caso in cui non sia possibile l'applicazione della prestazione diretta per carenza dei requisiti e/o esclusione delle prestazioni, l'OPERATORE SANITARIO dovrà applicare, con le medesime tariffe menzionate nel successivo art. 8, la forma indiretta che prevede l'anticipazione del pagamento da parte degli ASSISTITI, che verranno successivamente rimborsati dalla CASPIE ETS.
- c. COMUNICARE alla CASPIE ETS, con la massima tempestività in data precedente all'effettuazione, la richiesta di ricovero o di altra prestazione extra ricovero formulata dagli ASSISTITI della CASPIE ETS, in conformità a quanto previsto dal "Modello Conv. 4 - Iter Procedurale Descrittivo" di cui al successivo Art. 8 del presente accordo.
- d. RINUNCIARE alla richiesta di qualsiasi deposito o cauzione qualora venga attivata la forma diretta, tuttavia l'OPERATORE SANITARIO potrà acquisire dagli ASSISTITI impegno al pagamento delle prestazioni a copertura in caso di diniego di liquidazione

- e. CONSENTIRE alla CASPIE ETS, anche tramite proprio medico di fiducia, il controllo sulla prestazione sanitaria resa in favore dell'ASSISTITO.
- f. CONCORDARE, possibilmente e rispetto alle patologie che più frequentemente colpiscono gli ASSISTITI della CASPIE ETS, prezzi e tariffe "a pacchetto".
- g. RICHIEDERE, all'atto della dimissione degli ASSISTITI, il solo pagamento delle eventuali franchigie nonché il pagamento delle prestazioni non previste dalla normativa, ovviamente avuto presente il contenuto della comunicazione autorizzativa rilasciata dalla CASPIE ETS. Nell'ipotesi di omessa e/o erronea richiesta del pagamento da parte dell'OPERATORE SANITARIO delle eventuali franchigie o di prestazioni non previste dalla comunicazione autorizzativa rilasciata dalla CASPIE ETS, l'OPERATORE SANITARIO stesso dovrà procedere direttamente, a propria cura e spese, al recupero di quanto dovuto nei confronti degli ASSISTITI.
- h. INVIARE direttamente alla CASPIE ETS nell'ipotesi di convenzione diretta, tutta la documentazione sia clinica che patrimoniale, conforme alle norme della Legislazione Sanitaria e Fiscale vigente, riferita alla prestazione sanitaria resa, secondo la modulistica di cui al successivo Art. 8, onde consentire alla CASPIE ETS stessa di procedere compiutamente alla relativa liquidazione nei confronti dell'OPERATORE SANITARIO secondo l'iter procedurale di cui al successivo Art. 8. Inoltre, la documentazione necessaria per la liquidazione dovrà pervenire alla CASPIE ETS entro e non oltre il

termine di gg. novanta (90) dalla dimissione degli ASSISTITI. In ogni caso, l'incompletezza o non conformità della suddetta documentazione, così come l'omessa trasmissione della stessa nel termine sopra indicato, non darà luogo alla liquidazione di quanto erroneamente o tardivamente trasmesso.

- i. LIBERARE espressamente la CASPIE ETS da qualsivoglia pretesa di natura risarcitoria avanzata da terzi a causa di prestazione sanitaria non appropriata.

L'OPERATORE SANITARIO si riserva altresì il diritto di cessare immediatamente qualsiasi prestazione resa in favore degli ASSISTITI qualora CASPIE ETS abbia maturato una esposizione finanziaria per fatture emesse dall'OPERATORE SANITARIO per un importo complessivo superiore a € 50.000,00, dandone comunicazione a CASPIE ETS.

ART. 3 – IMPEGNI DELLA CASPIE ETS

LA CASPIE ETS SI OBBLIGA A:

- a. DARE diffusione dell'avvenuto convenzionamento scaturente dal presente accordo, secondo le modalità consentite dalle norme di legge e che la CASPIE ETS riterrà più opportune.
- b. TRASMETTERE all'OPERATORE SANITARIO con la massima tempestività attraverso apposita comunicazione di autorizzazione e/o di diniego, ("Modello Conv.3" di cui al successivo Art. 8 del presente accordo), tutte le informazioni necessarie alla prestazione sanitaria richiesta dagli ASSISTITI; la comunicazione autorizzativa conterrà

anche eventuali termini di aspettativa nonché la sussistenza di altre cause di non indennizzabilità/inammissibilità.

- c. CURARE l'incasso di quanto spettante all' OPERATORE SANITARIO, ovviamente nei limiti previsti dai Tariffari di cui al successivo Art. 8 del presente accordo e/o dagli eventuali singoli accordi, affinché la liquidazione di quanto dovuto all'OPERATORE SANITARIO avvenga di norma nel termine massimo di 60 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione sanitaria e patrimoniale conforme e completa.
- d. PROVVEDERE direttamente al recupero, ad eccezione della previsione del precedente Art. 2 lettera "h", di quanto dovuto dagli ASSISTITI per le prestazioni usufruite.
- e. SALDARE le fatture emesse dall'OPERATORE SANITARIO entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione;

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO ANTICIPATO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione riportata in calce ed è valido sino al 31.12.2021 con possibilità di rinnovo da convenirsi per iscritto tra le parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dandone comunicazione all'altra Parte, mediante raccomandata A.R., con preavviso di almeno sessanta giorni. Restano salvi gli impegni già assunti reciprocamente fra le parti ed ancora pendenti alla data di efficacia del recesso.

In ogni caso, la CASPIE ETS si riserva il diritto di esercitare il recesso anticipato dalla presente convenzione, senza alcun onere di preavviso, nei seguenti casi:

- ◆ Qualora nel corso del rapporto venga ad essere messo in pericolo lo standard qualitativo delle prestazioni garantite dall'OPERATORE SANITARIO o comunque nel caso in cui l'OPERATORE SANITARIO sia fatto oggetto da parte degli ASSISTITI, di terzi, privati e/o pubblici, ovvero da parte delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, di contestazioni o accuse le quali, a discrezionale giudizio della CASPIE ETS, siano suscettibili di arrecare anche indirettamente un danno alla immagine ed al prestigio della stessa, ovvero di Enti e/o Istituti con i quali la CASPIE ETS collabora;
- ◆ Qualora nel corso del rapporto l'OPERATORE SANITARIO non rispetti una delle obbligazioni previste a suo carico al precedente Art. 2 del presente contratto;
- ◆ Qualora l'OPERATORE SANITARIO esponga dei costi non tariffabili in via preventiva in modo ingiustificato e non supportato dal decorso clinico dell'ASSISTITO;

In ogni caso, l'OPERATORE SANITARIO si riserva il diritto di esercitare il recesso anticipato dalla presente convenzione, senza alcun onere di preavviso, nei seguenti casi:

- ◆ qualora CASPIE ETS abbia maturato una esposizione finanziaria per fatture emesse dall'OPERATORE SANITARIO per un importo complessivo superiore a € 50.000,00;

ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI

Per patto espresso tra le parti non è possibile la cessione dei crediti scaturenti dal presente contratto in favore di terzi, non trovando applicazione l'art. 1264 c.c.

ART. 6 – PRIVACY

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, come modificata dal Regolamento (UE) 679/2016, l'OPERATORE SANITARIO si impegna a trattare i dati comunque acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto in maniera lecita, corretta e trasparente e per finalità strettamente necessarie e strumentali all'attuazione di esso, nonché per finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e controllo e che il trattamento avverrà a cura di personale espressamente a ciò autorizzato e specificamente istruito, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Foro territoriale competente per qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è concordemente e inderogabilmente indicato in Milano.

ART. 8 – ALLEGATI

Allegati quale parte essenziale alla presente convenzione sono i modelli:

- **Allegato.1: Tariffario - Nomenclatore**
- **Allegato.2: Guida Strutture Web**
- **Allegato.3: Modello Conv. 3: Autorizzazione e Liberatoria;**
- **Allegato.4: Modello Conv. 4: Iter Procedurale Descrittivo;**
- **Allegato.5: Diario Prestazioni Fisioterapiche.**

ART. 9 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE EX. LG. 190/2012 E D.LGS. 231/2001

Ogni singola Parte si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottato dall'altra Parte e pubblicato sui rispettivi siti internet

- per l'Azienda www.gpini.it
- per CASPIE ETS adotta tempo per tempo, il medesimo modello organizzativo (MOG) di CASPIE ETS

le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, e si impegna rispettarli, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è composta di n. 12 (dodici) pagine di cui un modulo prospettico, di una di identificazione dell'OPERATORE SANITARIO, di una premessa e di n. 10 (dieci) articoli.

Milano, **14 DIC. 2018**

OPERATORE SANITARIO

ASST Centro Specialistico Ortopedico

Traumatologico Gaetano Pini/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Laurelli



Roma,

CASPIE ETS

L'Amministratore Delegato

Avv. Fabio Pica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. C.c. si approvano espressamente i seguenti articoli: 2 (impegni dell'OPERATORE SANITARIO), 4 (durata della convenzione e recesso anticipato da parte della CASPIE ETS), 5 (divieto di cessione dei crediti), 6 (privacy), 7 (foro competente) e 8 (allegati).

Milano, **14 DIC. 2018**

OPERATORE SANITARIO

ASST Centro Specialistico Ortopedico

Traumatologico Gaetano Pini/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Laurelli



Roma,

CASPIE ETS

L'Amministratore Delegato

Avv. Fabio Pica

CONVENZIONE SANITARIA CASPIE SERVIZI SRL

TRA

la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO di seguito denominata **“OPERATORE SANITARIO”** con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari 1, 20122, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima all’indirizzo di cui sopra,

E

la CASPIE SERVIZI SRL, di seguito denominata in breve **“CASPIE SERVIZI”** con sede legale in Roma, Via Pomarancio 2 cap. 00197 C.F. 13492691004 P.IVA 13492691004 rappresentata dal suo Amministratore Delegato Avv. Fabio Pica, ivi domiciliato per la carica

di seguito denominate anche, singolarmente **“Parte”** e congiuntamente, **“Parti”**:

PREMESSO CHE

La CASPIE SERVIZI, nell’ambito della propria operatività, si propone tra l’altro di intervenire nel settore della Sanità privata con l’obiettivo di:

- ◆ REALIZZARE, nell’interesse del personale in servizio ed in quiescenza degli Enti aderenti alla CASPIE SERVIZI e dei familiari del personale

medesimo, di seguito denominati "ASSISTITI", un modello di convenzione che consenta di pervenire ad un contenimento dei costi anche predeterminandone, ove possibile, l'ammontare;

- ◆ GARANTIRE un ottimale livello delle prestazioni sulla base di un attento controllo della qualità, al fine di assicurare agli ASSISTITI un servizio efficiente, in linea con l'elevato standard qualitativo che l'ha caratterizzata fin dalla sua costituzione;
- ◆ CANALIZZARE presso gli OPERATORI SANITARI convenzionati i propri ASSISTITI attraverso idonee iniziative promozionali; gli OPERATORI SANITARI stessi daranno diffusione dell'avvenuto convenzionamento con la CASPIE SERVIZI attraverso la pubblicizzazione all'interno dei propri locali dei "Loghi CASPIE SERVIZI", nel rispetto delle norme applicabili e dai rispettivi regolamenti aziendali.

PREMESSO, ALTRESI', CHE

La ASST Pini-CTO (OPERATORE SANITARIO) è una azienda pubblica afferente al Sistema Sanitario della Regione Lombardia, presso cui operano medici professionisti che hanno optato per il regime intramoenia, nell'intesa di garantire ai propri utenti la possibilità di accedere alle prestazioni offerte in regime libero professionale con remunerazione delle stesse in tutto o in parte a carico dell'intermediario assicurativo o del fondo con cui hanno contratto una apposita polizza, intende garantire altresì effettiva operatività a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27/03/2000 ;

L'OPERATORE SANITARIO è interessato ad avvalersi dell'opera svolta dalla CASPIE SERVIZI nell'ambito del suddetto progetto del quale condivide la validità, riconoscendo precipuamente che, attesa la serietà ed affidabilità del proprio interlocutore, la qualità dei servizi dal medesimo offerti ed il prestigio degli ASSISTITI, in favore dei quali le prestazioni che formano oggetto del presente contratto sono dirette, costituisce interesse e condizione essenziale per la CASPIE SERVIZI a che agli ASSISTITI venga prestato un servizio di assistenza medico-sanitario efficiente e di ottimo livello.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

ART. 2 – IMPEGNI DELL'OPERATORE SANITARIO.

L'OPERATORE SANITARIO SI OBBLIGA A:

a. ESEGUIRE in regime di libera professione a favore degli ASSISTITI le prestazioni sanitarie ambulatoriali (altresi definiti "extra ricovero") e di ricovero di seguito enunciate a titolo esemplificativo:

- interventi chirurgici ambulatoriali
- prestazioni ambulatoriali, ivi comprese quelle di laboratorio e di diagnostica strumentale.

Qualora gli Assistiti decidano di avvalersi di un dirigente medico afferente alla STRUTTURA CONVENZIONATA non aderente alla presente convenzione, resterà a loro carico l'intero importo relativo alla prestazione e/o al ricovero. Il presente accordo riguarda esclusivamente le prestazioni inerenti le specialità medico- chirurgiche erogate dalla STRUTTURA CONVENZIONATA;

- b. GARANTIRE agli ASSISTITI della CASPIE SERVIZI la prestazione di assistenza sanitaria in forma diretta, che si esplica tramite il pagamento da parte della CASPIE SERVIZI di quanto dovuto nei limiti dei tariffari di cui al successivo art. 8. Solo nel caso in cui non sia possibile l'applicazione della prestazione diretta per carenza dei requisiti e/o esclusione delle prestazioni, l'OPERATORE SANITARIO dovrà applicare, con le medesime tariffe menzionate nel successivo art. 8, la forma indiretta che prevede l'anticipazione del pagamento da parte degli ASSISTITI, che verranno successivamente rimborsati dalla CASPIE SERVIZI.
- c. COMUNICARE alla CASPIE SERVIZI, con la massima tempestività in data precedente all'effettuazione, la richiesta di ricovero o di altra prestazione extra ricovero formulata dagli ASSISTITI della CASPIE SERVIZI, in conformità a quanto previsto dal "Modello Conv. 4 - Iter Procedurale Descrittivo" di cui al successivo Art. 8 del presente accordo.
- d. RINUNCIARE alla richiesta di qualsiasi deposito o cauzione qualora venga attivata la forma diretta, tuttavia l'OPERATORE SANITARIO potrà acquisire dagli ASSISTITI impegno al pagamento delle prestazioni a copertura in caso di diniego di liquidazione

- e. **CONSENTIRE** alla CASPIE SERVIZI, anche tramite proprio medico di fiducia, il controllo sulla prestazione sanitaria resa in favore dell'ASSISTITO.
- f. **CONCORDARE**, possibilmente e rispetto alle patologie che più frequentemente colpiscono gli ASSISTITI della CASPIE SERVIZI, prezzi e tariffe "a pacchetto".
- g. **RICHIEDERE**, all'atto della dimissione degli ASSISTITI, il solo pagamento delle eventuali franchigie nonché il pagamento delle prestazioni non previste dalla normativa, ovviamente avuto presente il contenuto della comunicazione autorizzativa rilasciata dalla CASPIE SERVIZI. Nell'ipotesi di omessa e/o erronea richiesta del pagamento da parte dell'OPERATORE SANITARIO delle eventuali franchigie o di prestazioni non previste dalla comunicazione autorizzativa rilasciata dalla CASPIE SERVIZI, l'OPERATORE SANITARIO stesso dovrà procedere direttamente, a propria cura e spese, al recupero di quanto dovuto nei confronti degli ASSISTITI.
- h. **INVIARE** direttamente alla CASPIE SERVIZI nell'ipotesi di convenzione diretta, tutta la documentazione sia clinica che patrimoniale, conforme alle norme della Legislazione Sanitaria e Fiscale vigente, riferita alla prestazione sanitaria resa, secondo la modulistica di cui al successivo Art. 8, onde consentire alla CASPIE SERVIZI stessa di procedere compiutamente alla relativa liquidazione nei confronti dell'OPERATORE SANITARIO secondo l'iter procedurale di cui al successivo Art. 8. Inoltre, la documentazione necessaria per la liquidazione dovrà pervenire alla CASPIE SERVIZI entro e non oltre il

termine di gg. novanta (90) dalla dimissione degli ASSISTITI. In ogni caso, l'incompletezza o non conformità della suddetta documentazione, così come l'omessa trasmissione della stessa nel termine sopra indicato, non darà luogo alla liquidazione di quanto erroneamente o tardivamente trasmesso.

- i. LIBERARE espressamente la CASPIE SERVIZI da qualsivoglia pretesa di natura risarcitoria avanzata da terzi a causa di prestazione sanitaria non appropriata.

L'OPERATORE SANITARIO si riserva altresì il diritto di cessare immediatamente qualsiasi prestazione resa in favore degli ASSISTITI qualora CASPIE SERVIZI abbia maturato una esposizione finanziaria per fatture emesse dall'OPERATORE SANITARIO per un importo complessivo superiore a € 50.000,00, dandone comunicazione a CASPIE SERVIZI.

ART. 3 – IMPEGNI DELLA CASPIE SERVIZI

LA CASPIE SERVIZI SI OBBLIGA A:

- a. DARE diffusione dell'avvenuto convenzionamento scaturente dal presente accordo, secondo le modalità consentite dalle norme di legge e che la CASPIE SERVIZI riterrà più opportune.
- b. TRASMETTERE all'OPERATORE SANITARIO con la massima tempestività attraverso apposita comunicazione di autorizzazione e/o di diniego, ("Modello Conv.3" di cui al successivo Art. 8 del presente accordo), tutte le informazioni necessarie alla prestazione sanitaria richiesta dagli ASSISTITI; la comunicazione autorizzativa conterrà

anche eventuali termini di aspettativa nonché la sussistenza di altre cause di non indennizzabilità/inammissibilità.

- c. CURARE l'incasso di quanto spettante all' OPERATORE SANITARIO, ovviamente nei limiti previsti dai Tariffari di cui al successivo Art. 8 del presente accordo e/o dagli eventuali singoli accordi, affinché la liquidazione di quanto dovuto all'OPERATORE SANITARIO avvenga di norma nel termine massimo di 60 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione sanitaria e patrimoniale conforme e completa.
- d. PROVVEDERE direttamente al recupero, ad eccezione della previsione del precedente Art. 2 lettera "h", di quanto dovuto dagli ASSISTITI per le prestazioni usufruite.
- e. SALDARE le fatture emesse dall'OPERATORE SANITARIO entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione;

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO ANTICIPATO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione riportata in calce ed è valido sino al 31.12.2021 con possibilità di rinnovo da convenirsi per iscritto tra le parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dandone comunicazione all'altra Parte, mediante raccomandata A.R., con preavviso di almeno sessanta giorni. Restano salvi gli impegni già assunti reciprocamente fra le parti ed ancora pendenti alla data di efficacia del recesso.

In ogni caso, la CASPIE SERVIZI si riserva il diritto di esercitare il recesso anticipato dalla presente convenzione, senza alcun onere di preavviso, nei seguenti casi:

- ◆ Qualora nel corso del rapporto venga ad essere messo in pericolo lo standard qualitativo delle prestazioni garantite dall'OPERATORE SANITARIO o comunque nel caso in cui l'OPERATORE SANITARIO sia fatto oggetto da parte degli ASSISTITI, di terzi, privati e/o pubblici, ovvero da parte delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, di contestazioni o accuse le quali, a discrezionale giudizio della CASPIE SERVIZI, siano suscettibili di arrecare anche indirettamente un danno alla immagine ed al prestigio della stessa, ovvero di Enti e/o Istituti con i quali la CASPIE SERVIZI collabora;
- ◆ Qualora nel corso del rapporto l'OPERATORE SANITARIO non rispetti una delle obbligazioni previste a suo carico al precedente Art. 2 del presente contratto;
- ◆ Qualora l'OPERATORE SANITARIO esponga dei costi non tariffabili in via preventiva in modo ingiustificato e non supportato dal decorso clinico dell'ASSISTITO;

In ogni caso, l'OPERATORE SANITARIO si riserva il diritto di esercitare il recesso anticipato dalla presente convenzione, senza alcun onere di preavviso, nei seguenti casi:

- ◆ qualora CASPIE SERVIZI abbiamo maturato una esposizione finanziaria per fatture emesse dall'OPERATORE SANITARIO per un importo complessivo superiore a € 50.000,00;

ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI

Per patto espresso tra le parti non è possibile la cessione dei crediti scaturenti dal presente contratto in favore di terzi, non trovando applicazione l'art. 1264 c.c.

ART. 6 – PRIVACY

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, come modificata dal Regolamento (UE) 679/2016, l'OPERATORE SANITARIO si impegna a trattare i dati comunque acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto in maniera lecita, corretta e trasparente e per finalità strettamente necessarie e strumentali all'attuazione di esso, nonché per finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e controllo e che il trattamento avverrà a cura di personale espressamente a ciò autorizzato e specificamente istruito, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Foro territoriale competente per qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è concordemente e inderogabilmente indicato in Milano.

ART. 8 – ALLEGATI

Allegati quale parte essenziale alla presente convenzione sono i modelli:

- **Allegato.1: Tariffario - Nomenclatore**
- **Allegato.2: Guida Strutture Web**
- **Allegato.3: Modello Conv. 3: Autorizzazione e Liberatoria;**
- **Allegato.4: Modello Conv. 4: Iter Procedurale Descrittivo;**
- **Allegato.5: Diario Prestazioni Fisioterapiche.**

ART. 9 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE EX. LG. 190/2012 E D.LGS. 231/2001

Ogni singola Parte si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottato dall'altra Parte e pubblicato sui rispettivi siti internet

- per l'Azienda www.gpini.it
- per CASPIE SERVIZI adotta tempo per tempo, il medesimo modello organizzativo (MOG) di CASPIE ETS

le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, e si impegna rispettarli, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è composta di n. 12 (dodici) pagine di cui un modulo prospettico, di una di identificazione dell'OPERATORE SANITARIO, di una premessa e di n. 10 (dieci) articoli.

Milano, **14 DIC. 2018**

Roma,

OPERATORE SANITARIO

CASPIE SERVIZI

ASST Centro Specialistico Ortopedico

L'Amministratore Delegato

Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Avv. Fabio Pica

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Laurelli



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. C.c. si approvano espressamente i seguenti articoli: 2 (impegni dell'OPERATORE SANITARIO), 4 (durata della convenzione e recesso anticipato da parte della CASPIE SERVIZI), 5 (divieto di cessione dei crediti), 6 (privacy), 7 (foro competente) e 8 (allegati).

Milano, **14 DIC. 2018**

Roma,

OPERATORE SANITARIO

CASPIE SERVIZI

ASST Centro Specialistico Ortopedico

L'Amministratore Delegato

Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Avv. Fabio Pica

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Laurelli


